



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 LUGLIO 2026 CON DELIBERA N. 54



REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

Approvato dal Consiglio federale del 16 luglio 2026 con delibera n. 54

PARTE PRIMA COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 Funzione e sede

1. Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA) è un organismo federale di settore della Federazione Italiana Pallacanestro preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, coordinamento ed organizzazione dei tesserati CNA e assolve, nell'ambito delle proprie competenze, i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio federale della FIP.
2. La sede del CNA è istituita presso la sede federale.

Art. 2 Composizione (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 361 CF 25/03/2026 - del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. Il CNA è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Responsabile Tecnico;
 - d) Le Commissioni Regionali CNA;
 - e) Le Commissioni Provinciali CNA;
 - f) Il Coordinatore Territoriale CNA.
2. Sono tesserati del CNA:
 - a) Gli Allenatori Benemeriti d'Eccellenza;
 - b) Gli Allenatori Benemeriti;
 - c) Gli Allenatori Nazionali;
 - d) Gli Allenatori;
 - e) Gli Allenatori Regionali;
 - f) Gli Allenatori Regionali in Formazione;
 - g) I Preparatori Fisici;
 - h) I Preparatori Fisici di Base;
 - i) Il Direttore Tecnico



Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente del CNA è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Direttivo e soprintende l'attività del CNA garantendone il normale funzionamento. Ha inoltre il compito di:
 - a) proporre al Presidente federale la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte del Consiglio federale;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
 - c) fissare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, dandone avviso agli interessati a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso;
 - d) rimettere le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - e) adottare, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo stesso. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia;
 - f) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore.

Art. 4 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo (del.n.184 CF 24/11/2025)

1. Il Consiglio Direttivo del CNA è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) quattro Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CNA tra cui verrà nominato un Vicepresidente;
2. Il Consiglio Direttivo del CNA è convocato dal Presidente CNA - anche in video conferenza - e si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette.
5. Il Consiglio Direttivo del CNA ha il compito di:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CNA;
 - b) programmare e promuovere l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
 - c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;



- d) redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) curare il reclutamento e l'inquadramento degli Allenatori e dei Preparatori Fisici disciplinando la loro attività e migliorando la loro preparazione tecnica con tutte le iniziative giudicate necessarie al conseguimento dello scopo;
 - f) segnalare al Consiglio federale gli Allenatori da insignire della qualifica di Allenatore Benemerito e Allenatore Benemerito d'Eccellenza;
 - g) proporre al Consiglio Federale i nominativi del Presidente e dei componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA;
 - h) proporre al Consiglio federale annualmente le disposizioni relative al tesseramento;
 - i) stabilire, su proposta del Responsabile Tecnico, l'iter formativo, il Programma di Aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CNA.
6. La durata dell'incarico del Consiglio Direttivo è disciplinata dal Regolamento Organico della FIP.

Art. 5 Il Responsabile Tecnico del CNA

- 1. Il Responsabile Tecnico CNA è un Allenatore Nazionale che, su proposta del Consiglio Direttivo CNA, riceve l'incarico dal Consiglio federale.
- 2. Il Responsabile Tecnico CNA deve avere riconosciute e consolidate conoscenze e competenze tecnico scientifiche in materia di teoria e metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente alla Pallacanestro.
- 3. Il Responsabile Tecnico CNA è competente a:
 - a) programmare la didattica, la formazione e la definizione degli aspetti tecnici CNA;
 - b) predisporre i programmi didattici dei corsi per la formazione e l'aggiornamento dei tesserati CNA.
- 4. Responsabile Tecnico CNA relaziona il Consiglio Direttivo CNA sui programmi svolti e sugli obiettivi conseguiti.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 6 Commissione Regionale Allenatori (del.n.113 CF 14/10/2022 - del. n. 325 CF 13/05/2024-del.n.184 CF 24/11/2025)

- 1. La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno è Formatore Nazionale. Il Formatore è il referente unico della formazione a livello territoriale, ha la responsabilità di designare lo staff tecnico dei corsi Allenatore Regionale in Formazione ed Allenatore Regionale, facendo riferimento all'elenco dei Formatori abilitati inviato annualmente dal C.N.A.
- 2. Il Presidente e i componenti devono essere tesserati CNA e sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CNA, sentito il parere del Presidente Regionale.



3. La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:
 - a) controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i programmi del CNA;
 - b) raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati, trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal CNA;
 - d) coordinare ed organizzare l'attività formativa a livello territoriale (corsi, riunioni, e clinic regionali) in accordo con il Formatore Nazionale ed il Preparatore Fisico Territoriale;
 - e) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione della pallacanestro sul territorio di propria competenza.
4. Il mandato della Commissione Regionale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Federale con propria motivata decisione.

Art. 7 Commissione Provinciale Allenatori (del. n. 325 CF 13/05/2024 -del.n.184 CF 24/11/2025)

1. La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CNA, sentito il parere del Presidente Regionale e del Presidente Regionale CNA.
2. Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati CNA.
3. Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un Delegato, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.
4. La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal CNA, ed in particolare:
 - a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
 - b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e i tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
 - c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
 - d) organizzare i corsi per Allenatori Regionali in Formazione.
5. Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.
6. Il mandato della Commissione Provinciale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Federale con propria motivata decisione.



Art.7bis Il Coordinatore Territoriale CNA (del. n. 361 CF 25/03/2026)

1. E' istituito presso il CNA il Coordinatore Territoriale CNA con compiti di coordinamento, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del CNA.
2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente CNA, al quale risponde delle attività svolte.
3. La durata dell'incarico del Coordinatore è stabilita nella delibera di nomina assunta dal Consiglio Federale.

PARTE TERZA

CATEGORIA DEI TESSERATI, INQUADRAMENTO, ITER DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 8 Qualifiche dei Tesserati (del.n.113 CF 14/10/2022 - del. n. 325 CF 13/05/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. Le qualifiche dei tesserati CNA vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.
2. I tesserati CNA possono essere cittadini italiani e stranieri.
3. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.
4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del CNA, i tesserati vengono classificati in:
 - a) Allenatore Benemerito di Eccellenza;
 - b) Allenatore Benemerito;
 - c) Allenatore Nazionale;
 - d) Allenatore;
 - e) Allenatore Regionale;
 - f) Allenatore Regionale in Formazione;
 - g) Preparatore Fisico;
 - h) Preparatore Fisico di Base;
 - i) Formatore;
 - j) Preparatore Fisico Territoriale;
 - k) Direttore Tecnico.

Art. 9 Allenatori Benemeriti di Eccellenza

1. I tesserati già "Allenatori Benemeriti" e che abbiano svolto attività federale per almeno 25 anni, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio federale riterrà degni di attenzione.



2. Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al CNA dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza.
3. Vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del CNA.

Art. 10 Allenatori Benemeriti

1. I tesserati CNA che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del CNA, Allenatori Benemeriti.
2. Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al CNA dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza.

Art. 11 Allenatore Nazionale

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto l'abilitazione ad Allenatore Nazionale potranno allenare ed essere iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale.
2. E' richiesta la qualifica di Allenatore Nazionale per allenare ed essere iscritti a referto in qualità di Capo allenatore per le squadre partecipanti ai Campionati Professionistici ed al primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile. Per detti campionati la medesima qualifica è richiesta anche per il 1° Assistente.

Art. 12 Allenatore (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di Capo Allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale non superiore al secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile e per i campionati giovanili d'eccellenza.
2. I tesserati con la qualifica di Allenatore possono altresì svolgere, per la società per cui sono tesserati, le seguenti mansioni:
 - Match Analyst, addetto alla analisi e valutazione delle prestazioni della squadra;
 - Scouting, addetto alla individuazione di giocatori di interesse per la società, mediante osservazione delle prestazioni;
 - Rilevatore statistiche, con funzione di rilevamento dei dati tecnici;
 - Player Development Coach, addetto alla preparazione individuale dei giocatori;
3. Nei Campionati Regionali le mansioni di Rilevatore statistiche possono anche essere svolte dai tesserati indicati dall'art.42 del Regolamento Esecutivo Gare ed alle condizioni ivi previste.



Art. 13 Allenatore Regionale (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore Regionale potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

Art. 14 Allenatore Regionale in Formazione (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 82 CF 17/07/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. Ai tesserati che hanno partecipato al primo anno del corso per ottenere la qualifica di cui all'art.13, ed hanno superato il relativo esame, verrà attribuita la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" che li abiliterà ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Regionali, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 82 CF 17/07/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di "Istruttore Giovanile" e di "Allievo Allenatore".
2. La qualifica di "Istruttore Giovanile", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale" consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di "Allievo Allenatore", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale in Formazione" consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Regionali ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.



Art. 16 Società neo promossa (del.n. 264 CF 02/03/2023 - del. n. 325 CF 13/05/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. Le società neopromosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta.
2. Per il primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile la stessa deroga vale anche per il 1° assistente.
3. Tale deroga potrà essere concessa a ciascun tesserato una sola volta.
4. Non sarà possibile concedere la deroga alle Società ripescate od alle Società alle quali sia stato attribuito il titolo sportivo di altra affiliata.

Art. 17 Qualifica di Preparatore fisico

1. La qualifica di Preparatore Fisico viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA.
2. I preparatori fisici possono essere iscritti in qualunque categoria di Campionato.
3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.
4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art. 18 Qualifica di preparatore fisico di base (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. La qualifica di Preparatore Fisico di Base viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA.
2. I Preparatori Fisici di Base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale senior e giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.
3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.
4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art. 19 Formatore (del. n. 67/2023 dell'8 febbraio 2023 Presidenza n. 33)

1. Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi.
2. I Formatori si distinguono in Formatori Regionali e Formatori Nazionali.
3. Il Formatore Regionale è abilitato a svolgere il ruolo di Formatore nei corsi organizzati a livello territoriale ed il ruolo di Assistente Formatore nei corsi organizzati a livello nazionale.
4. Il Formatore Nazionale è abilitato a svolgere il ruolo di Formatore sia nei corsi organizzati a livello territoriale che nei corsi nazionali.



5. Possono essere inquadrati come Formatori Nazionali anche i Preparatori Fisici impegnati in maniera continuativa come docenti, tutor e/o supervisori nel corso per Preparatore Fisico e nei corsi per Preparatore Fisico di Base.
6. I Formatori sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ad almeno un incontro di aggiornamento annuale; la mancata partecipazione comporterà la sospensione temporanea dell'incarico di Formatore.

Art. 19 bis Preparatore Fisico Territoriale (del.n.113 CF 14/10/2022)

1. Il Preparatore Fisico Territoriale è un tesserato C.N.A. in possesso della qualifica di Preparatore Fisico.
2. Il Preparatore Fisico Territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo del CNA, sentiti i Presidenti regionali.
3. Il Preparatore Fisico Territoriale è il referente unico della formazione dei Preparatori Fisici/Preparatori Fisici di Base a livello territoriale. Il Preparatore Fisico Territoriale ha la responsabilità di designare lo staff tecnico dei corsi Preparatore Fisico di Base, di coordinare ed organizzare l'attività formativa a livello territoriale (corsi, riunioni e clinic regionali).
4. Il mandato del Preparatore Fisico Territoriale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente.

Art. 19 ter Direttore Tecnico (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 82 CF 17/07/2024)

1. E' qualificato Direttore Tecnico il soggetto a cui è conferito il compito di curare l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.
2. Possono essere tesserati con la qualifica di Direttore Tecnico:
 - coloro che hanno conseguito la qualifica di Allenatore sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1;
 - coloro che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno cinquanta presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale.

Art. 20 Inquadramento ex Atleti/e con particolari requisiti (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri:



- a) **ALLENATORE REGIONALE:** chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
 - b) **ALLENATORE:** chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore Regionale, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale;
 - c) **ALLENATORE NAZIONALE:** chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore Nazionale l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore Regionale, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.
3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA.

Art. 21 L'iter di formazione del CNA

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo del CNA, su proposta del Responsabile Tecnico, delibera e pubblica le modalità per la partecipazione ai vari corsi organizzati dal CNA.

PARTE QUARTA TESSERAMENTO

Art. 22 Tesseramento

1. Tutti gli appartenenti alle diverse categorie, per svolgere attività di Allenatore o Preparatore Fisico in favore di società partecipanti a manifestazioni della FIP, devono essere in possesso della tessera associativa del CNA, dei crediti formativi previsti dal Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) e sottoscrivere un tesseramento GARE con ciascuna società che ne abbia fatto richiesta.
2. La tessera CNA ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal CNA ed approvate dal Consiglio federale.
3. Il tesseramento Gare ha analoga validità eccetto quanto previsto dai successivi art. 28 e 29.



Art. 23 Tesseramento Gare in forma «In Esclusiva»

1. Il tesseramento in favore di una società è comprovato dall'iscrizione nello statuto Gare.
2. Il tesseramento in esclusiva in favore di una società partecipante ai Campionati Nazionali non consente al tesserato CNA di svolgere contemporaneamente, nel medesimo anno sportivo, attività tecnica per una società diversa, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.
3. Gli allenatori tesserati nel ruolo di Capo allenatore in esclusiva a favore di una Società partecipante ad un Campionato nazionale senior maschile o femminile sono autorizzati ad allenare, previo tesseramento gare, per un solo Campionato giovanile a favore di un'altra Società, fermo restando la possibilità per gli stessi di essere tesserati gare per la Società Satellite della propria Società.

Art. 24 Tesseramento Gare in forma «Non Esclusiva»

1. Il tesseramento in forma «non esclusiva» consente al tesserato CNA di svolgere attività tecnica, nello stesso anno sportivo, anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale o Provinciale o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato.

Art. 25 Ricorsi

1. Avverso le decisioni CNA in materia di tesseramento è ammesso, con le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia, il ricorso in prima istanza al Tribunale federale e in seconda istanza alla Corte Federale.

PARTE QUINTA

TESSERAMENTO ALLENATORI E PREPARATORI FISICI DI CITTADINANZA STRANIERA

Art. 26 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del. n. 265 CF 02/03/2023 - del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 54 CF 16/07/2026)

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;



- ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva, se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per il campionato professionistico sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore, per cinque stagioni sportive complete, in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre stagioni sportive complete, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore, per almeno tre stagioni sportive complete, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.

Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un Consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;



- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

6. Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per i Campionati nazionali dilettantistici sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
- a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, per cinque stagioni sportive complete, in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre stagioni sportive complete, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
7. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore, negli ultimi cinque anni, per almeno tre stagioni sportive complete, in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
 - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;



- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

- 8. L'Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti 4 e 6 per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, dovrà seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore, negli ultimi cinque anni, per tre stagioni sportive complete, in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
 - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 1.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

Se l'allenatore lascerà l'Italia per allenare all'estero potrà, al suo rientro in Italia, presentare una nuova richiesta di tesseramento attestando le nuove esperienze al fine di acquisire una qualifica superiore.

Art. 27 Requisiti e modalità di tesseramento dei Preparatori Fisici (del. n. 335 CF 26/03/2025)

- 1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.
- 2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - c) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - d) sia allegata la seguente documentazione:



- i. autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
- ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
- iii. dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
- iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

3. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chieda il tesseramento potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti:
 - a) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei;
 - b) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a manifestazioni di Eurolega;
 - c) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA);
 - d) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione.
4. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo del CNA, che richieda il tesseramento ma che non possiede i requisiti di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento).

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Preparatore Fisico;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionisti, o suo delegato;



- iii. un consigliere del CNA individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico chiede di poter allenare.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento dell'attività.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei necessari crediti entro la data prevista per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

Art. 28 Rinnovo Tesseramento

1. L'allenatore o il Preparatore Fisico di cittadinanza straniera già tesserato che intenda continuare a svolgere attività tecnica in Italia deve presentare al CNA la domanda di rinnovo tesseramento entro e non oltre la data di tesseramento stabilita per gli allenatori e i preparatori fisici italiani.
2. Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra Società Affiliata, unitamente alla domanda, deve essere presentata la documentazione di cui all'art. 26. Trascorso il termine del tesseramento l'Allenatore o il Preparatore Fisico che non abbia presentato la richiesta di rinnovo perde tale diritto. La sua permanenza nei ruoli è regolata da quanto previsto dal successivo articolo 29.

Art. 29 Conferma del Tesseramento

1. Durante il periodo di efficacia del contratto, l'Allenatore e Preparatore Fisico di cittadinanza straniera, tesserato in base ai requisiti previsti all'art. 26, che rinnovi il tesseramento è autorizzato a continuare a prestare la propria opera in favore della medesima Società Affiliata, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata retrocessa nel campionato di serie immediatamente inferiore.

PARTE SESTA

DISCIPLINA, DECADENZA ED INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO

Art. 30 Obblighi dei Tesserati CNA

1. I tesserati del CNA sono obbligati ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIP e ad uniformare il proprio comportamento al principio generale della lealtà e correttezza, nonché alle norme comportamentali stabilite dal CONI e dalla FIP alle quali tutti i tesserati devono attenersi nell'esercizio della loro attività.



Art. 31 Esenzione versamento quota di rinnovo tesseramento (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento CNA:
 - a) I Consiglieri federali eletti;
 - b) Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FIP;
 - d) I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA;
 - e) Gli Allenatori Benemeriti;
 - f) Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
 - g) I Formatori Nazionali;
 - h) Capo Allenatore e Preparatore Fisico delle rappresentative Nazionali;
 - i) I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT);
 - j) I tesserati over settantacinque, inclusi i tesserati che compiano il settantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre della stagione sportiva a cui si riferisce il rinnovo del tesseramento.

Art. 32 Decadenza

1. I tesserati del CNA decadono automaticamente dalla loro qualifica in seguito a dimissioni volontarie o comprovati atti in violazione dei principi e delle norme federali sanzionati dagli Organi di Giustizia Federale con squalifica superiore ad un anno.

Art. 33 Fuori ruolo

1. I tesserati che non pagano la tassa annuale per più di 5 anni sono messi "fuori ruolo".
2. Gli stessi possono essere riammessi nella qualifica di appartenenza facendone domanda, ed a condizione che versino un importo, a titolo di contributo, pari a quanto previsto per i contributi annuali vigenti al momento della richiesta maggiorato di 5 volte, oltre alle sovrattasse, ed oltre l'importo dovuto per la tassa annuale di tesseramento, con l'impegno di partecipare ad uno dei Clinic organizzati dal C.N.A. (Clinic Settore Giovanile, Clinic Internazionale Allenatori o Clinic Internazionale Preparatori Fisici) nell'anno di riattivazione della tessera.
3. La mancata partecipazione al Clinic comporterà per il tesserato l'impossibilità di effettuare il tesseramento gare per la stagione successiva alla riattivazione della tessera.

Art. 34 Tessera federale

1. Il rilascio della tessera federale nominativa vidimata dall'Agenzia delle Entrate che, ai sensi dell'art.3, 5° comma del DPR 26 ottobre 1972 e secondo le modalità stabilite dalle singole società, consente l'accesso alle gare dei campionati italiani di pallacanestro organizzati dalla F.I.P., è previsto esclusivamente per i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori, per gli Allenatori Benemeriti e per gli Allenatori Benemeriti d'Eccellenza.



PARTE SETTIMA

RINVIO ALLE NORME FEDERALI

Art. 35 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti federali.



Sommarario

PARTE PRIMA.....	2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI	2
Art. 1 Funzione e sede	2
Art. 2 Composizione (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 361 CF 25/03/2026 - del. n. 54 CF 16/07/2026)	2
Art. 3 Il Presidente.....	3
Art. 4 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo (del.n.184 CF 24/11/2025)	3
Art. 5 Il Responsabile Tecnico del CNA.....	4
PARTE SECONDA.....	4
ATTIVITA' PERIFERICA	4
Art. 6 Commissione Regionale Allenatori (del.n.113 CF 14/10/2022 - del. n. 325 CF 13/05/2024-del.n.184 CF 24/11/2025)	4
Art. 7 Commissione Provinciale Allenatori (del. n. 325 CF 13/05/2024 -del.n.184 CF 24/11/2025)	5
Art.7bis Il Coordinatore Territoriale CNA (del. n. 361 CF 25/03/2026).....	6
PARTE TERZA	6
CATEGORIA DEI TESSERATI, INQUADRAMENTO, ITER DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6
Art. 8 Qualifiche dei Tesserati (del.n.113 CF 14/10/2022 - del. n. 325 CF 13/05/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)	6
Art. 9 Allenatori Benemeriti di Eccellenza	6
Art. 10 Allenatori Benemeriti	7
Art. 11 Allenatore Nazionale.....	7
Art. 12 Allenatore (del. n. 325 CF 13/05/2024)	7
Art. 13 Allenatore Regionale (del. n. 325 CF 13/05/2024)	8
Art. 14 Allenatore Regionale in Formazione (del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 82 CF 17/07/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)	8
Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche	8
Art. 16 Società neo promossa (del.n. 264 CF 02/03/2023 - del. n. 325 CF 13/05/2024- del. n. 54 CF 16/07/2026)	9
Art. 17 Qualifica di Preparatore fisico	9
Art. 18 Qualifica di preparatore fisico di base (del. n. 325 CF 13/05/2024)	9
Art. 19 Formatore (del. n. 67/2023 dell'8 febbraio 2023 Presidenza n. 33).....	9
Art. 19 bis Preparatore Fisico Territoriale (del.n.113 CF 14/10/2022)	10
Art. 19 ter Direttore Tecnico	10
Art. 20 Inquadramento ex Atleti/e con particolari requisiti (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del. n.325 CF 13/05/2024).....	10
Art. 21 L'iter di formazione del CNA.....	11



PARTE QUARTA.....	11
TESSERAMENTO.....	11
Art. 22 Tesseramento	11
Art. 23 Tesseramento Gare in forma «In Esclusiva»	12
Art. 24 Tesseramento Gare in forma «Non Esclusiva».....	12
Art. 25 Ricorsi	12
PARTE QUINTA	12
TESSERAMENTO ALLENATORI E PREPARATORI FISICI DI CITTADINANZA STRANIERA.....	12
Art. 26 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del.n. 265 CF 02/03/2023 - del. n. 325 CF 13/05/2024 - del. n. 54 CF 16/07/2026)	12
Art. 27 Requisiti e modalità di tesseramento dei Preparatori Fisici ((del. n. 335 CF 26/03/2025).....	15
Art. 28 Rinnovo Tesseramento	17
Art. 29 Conferma del Tesseramento	17
PARTE SESTA	17
DISCIPLINA, DECADENZA ED INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO	17
Art. 30 Obblighi dei Tesserati CNA.....	17
Art. 31 Esenzione versamento quota di rinnovo tesseramento (del. n. 325 CF 13/05/2024)	18
Art. 32 Decadenza	18
Art. 33 Fuori ruolo	18
Art. 34 Tessera federale.....	18
PARTE SETTIMA	19
RINVIO ALLE NORME FEDERALI	19
Art. 35 Norme finali	19